



Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Sportivo Colzatese



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Colzate (Bg) via Marconi n. 5, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di

“Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Colzatese”

in breve, anche “ASD GS Colzatese”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'Associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 3

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline del calcio e della pallavolo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;

A.S.D. G.S. COLZATESE

Via Marconi, 5 - 24020 COLZATE (BG)

C.F.: 90002580166 - P. I.: 03489490163 - e-mail: info@colzatese.com



b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a); l'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Associati

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;



Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Sportivo Colzatese



all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;

al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 7

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Il recesso dell'associato avviene mediante dimissioni che dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero a mezzo PEC oppure E-mail o mediante altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi a quanto previsto dal presente statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a sessanta giorni dal termine di pagamento;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, ovvero a mezzo PEC oppure E-mail o mediante altro sistema purché idoneo ad

A.S.D. G.S. COLZATESE

Via Marconi, 5 - 24020 COLZATE (BG)

C.F.: 90002580166 - P. I.: 03489490163 - e-mail: info@colzatese.com



attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha quindici giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

Articolo 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ad associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la durata dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. In ogni caso gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria



dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo qualora eletto.

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea degli associati

Articolo 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.



La relativa convocazione deve effettuarsi almeno dieci giorni prima della adunanza mediante invio agli associati di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, ovvero a mezzo PEC oppure E-mail o mediante altro sistema similare purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nei locali della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assemblamento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, ai membri dell'Organo di Controllo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta



Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Sportivo Colzatese



richiesta per scritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, se eletto, o da almeno un decimo degli associati nonché a seguito della richiesta pervenuta dall'associato soggetto al provvedimento di esclusione.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee straordinarie hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il cinquanta per cento più uno degli associati aventi diritto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati presenti.

A.S.D. G.S. COLZATESE

Via Marconi, 5 - 24020 COLZATE (BG)

C.F.: 90002580166 - P. I.: 03489490163 - e-mail: info@colzatese.com



Articolo 18

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede la persona che la presiede.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore.

L'incarico di Segretario e di Amministratore possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, ovvero a mezzo PEC, oppure E-mail o mediante altro sistema similare purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di convocazione formale, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;



Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Sportivo Colzatese



- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi componenti.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei propri componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla relativa sostituzione nominando i candidati tra i primi non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può eleggere, a integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi in cui decada contemporaneamente oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro dieci giorni, l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.



Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Sportivo Colzatese



Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Organo di controllo

Articolo 22

Spetta all'Assemblea ordinaria la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, che resta in carica quattro anni.

L'Organo di controllo nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all'Albo scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Spetta all'Organo di controllo controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In questa ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali, alle scritture contabili e relativa

A.S.D. G.S. COLZATESE

Via Marconi, 5 - 24020 COLZATE (BG)

C.F.: 90002580166 - P. I.: 03489490163 - e-mail: info@colzatese.com



Associazione Sportiva Dilettantistica

Gruppo Sportivo Colzatese



documentazione, ai libri dell'associazione. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale sono messi a disposizione degli associati per la sola consultazione previo appuntamento concordato con almeno sessanta giorni di anticipo.

TITOLO VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la fase di liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinta ogni obbligazione in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di Legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.mm.ii.